

Allegato "B" alla Raccolta n. 6.511.

STATUTO

Art. 1

Denominazione

La Fondazione è denominata "FONDAZIONE Gioventù in armonia", in forma abbreviata "GIO.I.A.", ed è costituita ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 12 del Codice Civile.

La Fondazione è iscritta al n. 292 del Registro Regionale delle persone Giuridiche Private e, rispondendo ai criteri disposti dall'art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 460/1997, con effetto dal giorno 30 giugno 2003, è iscritta al Registro delle O.N.L.U.S. presso la Direzione Regionale della Toscana dell'Agenzia delle Entrate.

La denominazione sociale della Fondazione è pertanto integrata con la locuzione "ONLUS" o "O.N.L.U.S.".

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di inserire La Fondazione nel novero delle organizzazioni iscritte nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

In tal caso la denominazione sociale della Fondazione sarà pertanto integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" o con la locuzione "ETS o E.T.S." e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

Sede

La Fondazione ha sede in Pisa, Via Benedetto Croce, numero civico trentasette.

La sede della Fondazione potrà essere mutata con deliberazione del Consiglio Direttivo, risultante da verbale redatto da Notaio.

Delegazioni ed uffici potranno essere istituiti onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo della rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

L'istituzione di delegazioni ed uffici potrà essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporterà modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3

Soci Fondatori

Quando nello Statuto si indicano i Fondatori devono intendersi quanti sono intervenuti all'atto costitutivo o quanti vi sono cooptati, con deliberazione adottata a maggioranza dal Consiglio direttivo.

Tale deliberazione è motivata. Il diniego di ammissione deve essere comunicato con lettera raccomandata o via pec. Contro il diniego è ammesso entro 60 (sessanta) giorni il ricorso

all'Assemblea dei fondatori che decide con provvedimento motivato entro i successivi trenta giorni, comunicandolo all'interessato per pec o raccomandata a/r.

La qualità di socio si perde per rinuncia o per decadenza. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio direttivo per giustificati motivi e, comunque, in caso di mancato pagamento delle quote richieste.

La rinuncia deve essere comunicata al Presidente del Consiglio direttivo con lettera raccomandata o via pec e ha effetto dalla data del ricevimento.

In caso di rinuncia o di decadenza dovranno comunque essere versate le quote annuali o pluriennali dovute.

E' in ogni caso esclusa la ripetizione dei contributi versati, né l'uscita dalla Fondazione fa sorgere alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 4

Scopo

La Fondazione che non ha finalità di lucro, è apolitica e persegue esclusivamente finalità di studio, progresso scientifico, sviluppo sociale e culturale, di solidarietà sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, e precisamente:

- a) interventi sociali ed erogazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di interesse generale a norma del citato articolo 5;
- d) beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del richiamato articolo 5.

La Fondazione si propone, operando nell'ambito dell'intera Regione Toscana, di essere una realtà moderna e dinamica, motore dello sviluppo socio-economico e d'utilità sociale per il territorio.

La Fondazione persegue i propri scopi intervenendo anche nei settori dell'arte, delle attività e dei beni culturali, del volontariato, della filantropia, della beneficenza e della ricerca scientifica e tecnologica.

La Fondazione, con riferimento alle finalità di studio e progresso scientifico, ha per scopo di favorire, sostenere e promuovere l'attività di ricerca medico scientifica di particolare interesse sociale.

La Fondazione, in particolare, persegue la felicità degli uomini come obiettivo dell'esistenza umana e si propone di sviluppare ed approfondire tematiche sociali volte a migliorare l'aspettativa e la qualità della vita, applicando

il metodo scientifico allo studio della felicità, come fenomeno psicologico e sociale e all'esperienza dell'appagamento della persona nel corso della propria esistenza.

La Fondazione potrà svolgere attività di ricerca medico-scientifica sia direttamente sia affidata ad università, enti di ricerca, altre fondazioni o strutture pubbliche o private.

La Fondazione, nell'ambito sociale e culturale, potrà operare nei settori dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni, delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità, anche promuovendo e attraendo, investimenti e partnership.

La Fondazione potrà promuovere le iniziative di comunicazione più opportune per contribuire ad una maggiore e più approfondita informazione, attraverso anche diversi "media"; compiere opere di supporto alle attività istituzionali, nonché interventi ed attività rivolte alla qualità della vita e dello sviluppo sostenibile, contribuendo alla valorizzazione dell'identità delle comunità e del territorio.

La Fondazione, nell'ambito della solidarietà sociale, promuove e realizza iniziative di solidarietà volte allo sviluppo economico, educativo, occupazionale, sociale, culturale e socio-sanitario, con particolare riferimento ai bambini, ai giovani ed alle persone svantaggiate in ragione dell'età o delle condizioni economiche, sociali, familiari o fisiche; promuove inoltre propri progetti e iniziative, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altre istituzioni o altri enti pubblici e privati, ivi compresi quelli da essa direttamente costituiti.

La Fondazione promuove, sviluppa e coordina le iniziative e le attività culturali, che siano dirette a realizzare il benessere, l'istruzione e l'educazione dei cittadini, agevolando la promozione ed il sostegno del progresso scientifico, tecnologico, etico e socio-culturale nel costante rispetto per l'ambiente, il territorio e la salute ed in coerenza con il più alto valore etico della persona.

La Fondazione inoltre intende supportare e dare slancio ad iniziative meritevoli, in grado di creare soluzioni di successo, che contribuiscano allo sviluppo del Mercato operando secondo criteri di economicità e di sostenibilità.

La Fondazione promuove manifestazioni rivolte alla raccolta di fondi da destinare alla realizzazione delle finalità istituzionali.

La Fondazione si propone di promuovere e svolgere ogni più opportuna attività divulgativa e didattica come, a titolo esemplificativo, la pubblicazione di libri, materiali illustrativi, convegni, campagne di sensibilizzazione della pubblica opinione, corsi di formazione ed attività

scolastiche integrative.

Art. 5

Attività istituzionale ed Attività connesse.

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017.

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali la Fondazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e patrimoniale che gli organi deliberanti riterranno opportuna e conforme ai fini sociali, e promuovere tutte quelle attività che, avuto riguardo alle specifiche e contingenti necessità, risulteranno complementari e di ausilio, e quindi direttamente connesse, con le proprie attività istituzionali ovvero ancora una modalità alternativa di realizzazione della medesima attività istituzionale come sopra delineata ed individuata.

Pertanto, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- erogare premi e borse di studio;
- attivare contratti di ricerca a tempo determinato;
- acquistare e assumere il possesso di beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili, necessari per l'espletamento della propria attività e provvedere alla loro amministrazione e gestione;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità (gadgets e simili);
- organizzare spettacoli, concerti e stagioni concertistiche ed altre manifestazioni ed eventi.

Art. 6

Vigilanza

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione.

Al momento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, tale attività sarà svolta dall'Ufficio Regionale istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 7

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti effettuati dai fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli acquistati secondo le norme del presente statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalle rendite e avanzi di gestione che con delibera del Consiglio Direttivo possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 8

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati;
- dai contributi e dalle elargizioni dei fondatori, degli aderenti e dei sostenitori;
- dai proventi delle attività istituzionali, accessorie strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse, gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione o di quelle ad esse direttamente connesse, di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

Art. 9

Bilancio d'esercizio

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascuno anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti ivi prescritti.

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 10

Utili e Avanzi di gestione

E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 11

Aderenti

Il Consiglio Direttivo potrà determinare con regolamento l'ammissione ed i diritti di eventuali Aderenti e Sostenitori alla Fondazione.

Art. 12

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:-

- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vice Presidente
- Organo di controllo
- Organo di Revisione

E' facoltà del consiglio direttivo nominare un Presidente onorario.

Art. 13

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Sono membri del Consiglio Direttivo i componenti nominati dai soci fondatori, nel rispetto del disposto di cui all'art. 2382 codice civile.

I membri del Consiglio Direttivo hanno il titolo di Consiglieri.

La composizione iniziale del Consiglio Direttivo è fissata dall'atto costitutivo.

I membri del Consiglio Direttivo ne fanno parte per la durata

di cinque anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione dall'incarico, alla sostituzione del Consigliere cessato provvedono, entro 30 (trenta) giorni, i fondatori che lo avevano nominato. Il Consigliere in tal modo nominato scadrà con i Consiglieri originari in carica al momento dell'assunzione dell'incarico.

I Consiglieri che integrano il Consiglio Direttivo durano in carica per tutto il periodo in cui rimangono nell'incarico i Consiglieri originari.

In tutti casi i Consiglieri possono essere riconfermati.

All'atto della costituzione i fondatori nominano per cinque anni i membri del Consiglio Direttivo di cui uno con la carica di Vice Presidente.

Alla scadenza del quinquennio, i fondatori, a maggioranza, nominano per un altro quinquennio, e così di quinquennio in quinquennio, i componenti del Consiglio Direttivo ed il Vice Presidente.

Art. 14

Convocazione e quorum

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente convoca il Consiglio anche quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno una volta l'anno, entro il mese di maggio per approvare il bilancio consuntivo del precedente esercizio.

La convocazione può essere effettuata con lettera raccomandata, pec o e-mail spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di necessità e urgenza, la convocazione è effettuata entro il terzo giorno antecedente alla data dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio Direttivo si tengono nella sede della Fondazione o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Possono tenersi per audio e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la partecipazione della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

In mancanza dell'avviso di convocazione il Consiglio si

considera validamente costituito ed atto a deliberare con la presenza di tutti i Consiglieri.

Art. 15

Compiti e poteri

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare, oltre alle ulteriori competenze risultanti dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo:

- elegge, al suo interno, il vicepresidente;
- amministra la fondazione;
- approva il bilancio e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma a riguardo;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- approva il programma annuale di attività, in aderenza agli scopi statutari;
- individua le azioni da svolgere per la realizzazione del programma di attività;
- nomina eventualmente il Direttore della Fondazione ed eventualmente un Vice Direttore;
- può delegare parte dei propri poteri al Presidente e, se nominati, al Direttore della Fondazione e al Vice Direttore;
- determina l'ammontare delle eventuali contribuzioni per gli aderenti e sostenitori benemeriti della Fondazione;
- nomina un segretario del Consiglio Direttivo scelto anche tra le persone diverse dai propri componenti;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- delibera le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo potrà conferire delega per particolari settori di attività a taluno dei propri membri, nonché conferire delega specifica per il compimento di atti di straordinaria amministrazione a propri membri o ad esterni.

Il Consiglio Direttivo è altresì competente per la ratifica degli atti di straordinaria amministrazione che venissero compiuti dal proprio Presidente nei casi di inderogabile necessità ed urgenza.

Art. 16

Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente della Fondazione. Egli convoca il Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza legale e generale della Fondazione.

Nei casi di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica del Consiglio stesso nella riunione immediatamente successiva.

Può nominare procuratori per l'esercizio dell'attività di amministrazione eventualmente delegatagli dal Consiglio Direttivo.

Per perpetuare l'intendimento dei fondatori, la carica di Presidente del Consiglio Direttivo è attribuita a vita al Dottor Maurizio Mian, socio fondatore, nel rispetto del disposto di cui all'art. 2382 codice civile.

Il Presidente a vita ha il potere di nominare un suo sostituto che subentrerà nella carica entro 30 (trenta) giorni nel solo caso di dimissione o permanente impedimento. In caso di decesso del Presidente a vita, la carica di Presidente verrà assegnata ad un membro della famiglia Mian indicato dalla stessa.

Il Vice Presidente dura in carica per tutto il periodo in cui rimane in carica quale Consigliere.

Qualora il Vice Presidente lasci la carica, a nominare il successore provvederà il Consiglio Direttivo con la maggioranza dei membri in carica.

Art. 17

Comitato Scientifico

E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare un Comitato Scientifico, che può essere composto da un numero variabile di membri fissato dal Consiglio, tra cui viene nominato il Presidente ed un Vice Presidente.

Essi sono scelti fra qualificati esponenti del mondo scientifico, accademico e culturale nazionale e internazionale.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Alle riunioni del Comitato Scientifico ha diritto di partecipare il Presidente della Fondazione o il Consigliere espressamente delegato dal Presidente della Fondazione.

Nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo, e nell'ambito dei programmi da esso stabiliti, il Comitato Scientifico:

- formula proposte relative all'attività di studio e ricerca della Fondazione;
- fornisce pareri sulle questioni che gli vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- propone alla Fondazione la nomina dei responsabili dei singoli progetti.

Il Comitato scientifico potrà, per specifiche tematiche, avvalersi di esperti italiani e stranieri di settore.

Il Comitato è convocato dal suo Presidente e delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 18

Organo di Controllo

L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo che può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma

secondo, del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Là dove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, là dove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato formato in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati.

Art. 19

Organo di Revisione legale dei conti

L'Organo di amministrazione qualora lo ritenga opportuno o al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 nomina l'Organo di Revisione legale dei conti.

In caso di nomina, l'Organo è formato da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

L'Organo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati.

Art. 20

Scioglimento

La Fondazione ha durata a tempo illimitato.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, l'eventuale patrimonio residuo dell'ente sarà devoluto a favore di altri enti del Terzo settore che

perseguono finalità analoghe, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito comunque il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D.Lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

L'estinzione della Fondazione dovrà essere deliberata dai membri in carica del Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno due terzi.

Art. 21

Norma di rinvio

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. Continuano peraltro ad applicarsi, fino alla loro abrogazione, le norme di legge ed in particolare le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile e del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

In originale firmato: Maurizio Mian - Simone Anzellotti
Notaio (segue impronta del sigillo).

=====